

7.CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 18663 DEL 4 SETTEMBRE 2014
(incompatibilità – società – carica di presidente o amministratore delegato)

L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui» e, in particolare «la situazione di incompatibilità discende obiettivamente dall'assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e di rappresentanza» di una società commerciale.- La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'incompatibilità è configurabile «laddove l'avvocato assuma la carica di presidente del consiglio di amministrazione e/o di amministratore delegato di società commerciale con attribuzione, in forza di norme di legge o di statuto, di concreti ed effettivi poteri di gestione o di rappresentanza», indipendentemente quindi dalla circostanza che la società non svolga attività e che i poteri suddetti non siano di fatto esercitati.